



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 738 del 11/05/2021

PROPOSTA N.ro 746 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DELLA CLASSE 5[^] DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO DI VICO II MARGHERITA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERRANOVA DA SIBARI (Art.50 del D.Lgs.267/2000)

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario in atto connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologico da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 16 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si

applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

VISTO, altresì, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, “**Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**”;

VISTO in particolare l'art.3 del decreto Legge 22 aprile 2021 n.52, “**Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore**”, che prevede a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. **La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.**

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che una Maestra della classe 5[^] della Scuola Primaria di Primo grado di Vico II Margherita, dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari, è risultata positiva al test ANTIGENICO per la ricerca di SARS-COV-2;

RITENUTO che la descritta situazione impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata, atta a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la popolazione scolastica e per la collettività;

RITENUTO necessario, a tal fine, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell'ASP provinciale, disporre la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, **dal 12 maggio e fino a revoca del presente provvedimento.** delle attività scolastiche della classe 5[^] del plesso scolastico di Vico II Margherita, dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari

ACCERTATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

SENTITA la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari, Dott.ssa Maria Letizia Belmonte;

VISTE le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali, a tutela della sanità pubblica, ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e delle norme tutte sopra richiamate; ***ferma restando la piena applicazione delle misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus;***

ORDINA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza

la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, **dal 12 maggio e fino a revoca del presente provvedimento**, delle attività scolastiche della classe 5[^] del plesso di Vico II Margherita, dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari.

Restano impregiudicate le autonome iniziative della Dirigente Scolastica circa l'organizzazione di didattica a distanza e di smart-working.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

L'immediata Esecutività del presente provvedimento.

Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- all'Ufficio Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari;

TERRANOVA DA SIBARI, lì 11/05/2021

Il Sindaco

LIRANGI LUIGI



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI - partenza - Prot. 2333/PROT del 11/05/2021 - titolo II - classe 01